COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

***N.* 47/2017**

OGGETTO: UFFICIO SEGRETERIA GENERALE. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **18:00** presso il Movicentro di Via Boneschi n. 26 - convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione Straordinaria**, **in seduta pubblica**, **di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori, che all'appello risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTI		COGNOME E NOME	PRESENTI
1	OLIVA Andrea	Sì	12	DI MAGGIO Cosimo	Sì
2	PENNISI Toni	Sì	13	BAGNATO Antonia	Sì
3	BERTELLO Cristina	Sì	14	DA RONCO Gianni	No
4	BRUNO Giulia	Sì	15	TUCCI Leonardo	Sì
5	BARBIANI Pierpaolo	Sì	16	VOERZIO Roberto	Sì
6	CIPRIANO Luigi	Sì	17	MAZZA Renato	Sì
7	MALLEN Marina	Sì			
8	DOSIO Fabrizio	Sì			
9	TALARICO Francesco	Sì			
10	GARREFFA Tiziana	Sì			
11	BOSIO Giacomo	No			

TOTALE PRESENTI	**15**
TOTALE ASSENTI	**2**

Presiede il Signor PENNISI Toni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale CANGINI dott. Massimo**.**

Sono presenti gli Assessori Signori:
BRIGNOLO Giovanni, d'ABBENE Maria Luigia, DEL BEL BELLUZ Tamara, MORRA DI CELLA Maurizio, PIRRAZZO Massimiliano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 IN DATA 29/09/2017

OGGETTO: UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Si precisa che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

Preso atto della dichiarazione resa dal gruppo Movimento 5 Stelle (riportata nel verbale n. 45/2017 in data odierna) i Consiglieri Di Maggio e Bagnato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66 del vigente Regolamento consiliare, pur rimanendo seduti fra i banchi del consiglio, vengono considerati assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

e, ai sensi dei successivi commi 3, 6 e 7 "*al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio* (…) può, *altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* e "*costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE)n.*

508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014" oltre ad essere "*ammesse le partecipazioni nelle società avventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane , nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili*";

Considerato inoltre che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che le stesse rispettino i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P; (art. 4 comma 9-bis):
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente (art. 26 comma 12-sexies);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016:
"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 390 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Considerato che ai fini di cui sopra gli eventuali piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati se, in sede di analisi di cui al comma 1 le Amministrazioni rilevino (art. 20 comma 2):

a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (*);
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

(*) ai sensi dell'art. 26 c. 12-quinquies ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20 comma 2 lett. d)il primo triennio rilevante è il triennio 207-2019(...) si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2016-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Precisato che l'obbligo, di natura straordinaria, prescritto dall'art. 24 D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 c. 612 della l. n. 190/2014, nonché la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, per cui, a mente dell'art. 20 D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, come integrato dal D.Lgs. 16.6.2017, n.100;

Ricordato che entro il 31 dicembre di ogni anno occorre adottare il piano di razionalizzazione, con immissione dei dati nella struttura ministeriale e con comunicazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre, altresì, approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e trasmetterla alla struttura ministeriale e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Vista la deliberazione n. 19 del 19.7.2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" e l'annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni succitate;

Rilevato che alla data del 23.9.2016 questo Comune deteneva le seguenti partecipazioni societarie dirette e indirette:

- SMAT SpA – con una quota dello 0,00031% : la società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lettera f) legge 5.01.1994 n. 36.

- S.A.P.A SRL – Società per la Condotta di Acqua Potabile in Alpignano – con una quota del 68,63% la cui attività in sintesi ha per oggetto la captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile;

- CIDIU SpA – con una quota del 3,894%: la società gestisce i rifiuti solidi urbani, dalla raccolta allo smaltimento, la nettezza urbana per il tramite di CIDIU Servizi SpA

- ZONA OVEST DI TORINO SRL – con una quota del 7,53%: la società costituisce l'Agenzia di sviluppo dell'area del Patto Territoriale per la programmazione concertata di iniziative e l'avvio di processi sinergici tra le istituzioni e gli attori privati imprenditori;

- CIDIU SERVIZI SpA con una quota del 3,894%. la società gestisce i servizi di igiene ambientale: raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e nettezza urbana.

Visto l'esito della ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, come risultante nella Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione rilevante detenuta, tutte le partecipazioni dirette e le partecipazioni indirette per le quali il Comune eserciti effettivamente il controllo congiunto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, si ritiene, per le motivazioni espresse nelle schede della Relazione tecnica, di mantenere tutte le partecipazioni, dirette e indirette, risultanti dall'allegato A) redatto utilizzando il modello approvato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017);

Ritenuto in particolare di mantenere, per le ragioni espresse nell'allegato A) che qui si intendono integralmente richiamate, la S.A.P.A srl controllata dal Comune di Alpignano al 68,63% adottando quale misura di razionalizzazione quella prevista dalla *scheda 04. Contenimento dei costi*;

Precisato che in caso di mancata adozione del presente atto entro il termine del 30 settembre, il Comune non potrà esercitare i di ritti sociali nei confronti delle società;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera "b", D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, i pareri tecnico e contabile dei responsabile del Servizio amministrativo e finanziario;

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 13 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:
- n. 12 voti favorevoli –
- n. 1 astenuto (Voerzio) -

su n. 13 presenti e n. 12 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di mantenere le partecipazioni del Comune nelle seguenti società:SMAT SpA, CIDIU SpA e CIDIU SERVIZI SpA, ZONA OVEST di TORINO srl;

4. Di mantenere adottando la misura di razionalizzazione del contenimento dei costi di cui alla scheda 04. del modello sopra citato la società controllata dal Comune di Alpignano S.A.P.A srl;

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, dl n. 90/2014 e smi con le modalità ex DM 25/01/2015 e smi, e secondo quanto disposto dall'art. 21 del decreto correttivo;

6. Di dare atto che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24 commi 1 e 3 del TUSP e dell'art. 21 del decreto correttivo;

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito –

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 13 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:
- n. 13 voti favorevoli –

su n. 13 presenti e n. 13 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma – del TUEL 267/2000 e smi.

*****

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
PENNISI Toni	CANGINI dott. Massimo